



SEGRETERIA DI STATO  
LAVORO  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 23/03/12  
IL DIRIGENTE



Relazione illustrativa al Progetto di Legge "Codice dell'Esport"

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

**Premessa**

Il presente progetto di legge è stato predisposto per regolamentare, promuovere e tutelare l'Esport in ogni sua forma, nonché per riconoscere e regolamentare le professioni, le attività economiche e le competizioni nel settore dell'Esport nella Repubblica di San Marino, così da rendere disponibili al sistema Paese quegli strumenti utili per cogliere le opportunità che tale settore può offrire e da contrastare in maniera efficace eventuali fenomeni distorsivi.

Si è dunque mirato a regolamentare l'Esport in modo completo, perimetrandolo e incentivandolo sotto plurimi aspetti, redigendo il primo "Codice dell'Esport" al mondo.

Il Codice è diviso in cinque parti.

**Prima parte**

La prima parte è dedicata alle "Disposizioni generali" e precisa l'oggetto e le finalità del Codice, come sopra premesso, oltre a esplicitare che l'Attività Esportiva è libera, riconosciuta e tutelata dallo Stato.

L'art. 3 delimita l'ambito di applicazione materiale e territoriale del Codice, in modo da regolamentare le ipotesi in cui una competizione o un'attività venga svolta parzialmente o totalmente nel territorio della Repubblica.

L'art. 4 fornisce un ampio quadro definitorio per evitare ambiguità interpretative e per guidare l'interprete nella comprensione del Sistema Esport delineato dal Codice medesimo. Sul punto è opportuno precisare che si è scelto di disciplinare l'Esport quale categoria a sé stante rispetto allo Sport, in virtù delle loro differenze e alla luce dell'attuale dibattito in materia. Vengono inoltre precisate, fra le altre, le nozioni di Competizione Esportiva e dei vari Operatori dell'Esport (i cui diritti e doveri sono delineati, in via di principio, dall'art. 5), nonché della Commissione Esport, che ha un ruolo centrale nell'ambito del Sistema Esport sammarinese (come previsto dall'art. 76, ha infatti, fra l'altro, compiti di monitoraggio e supervisione delle attività degli Operatori, di promozione dell'Esport e di individuazione di quei software da riconoscersi quali Discipline Esportive).

L'art. 6 prevede la successiva adozione di un Codice Deontologico dell'Esport e l'art. 7 si sofferma sugli aspetti positivi dell'Esport e sulla promozione di attività educative e formative che promuovano il buon gioco.

**Seconda parte**

La seconda parte disciplina l'ambito soggettivo. In particolare, il Titolo I regola i Giocatori, il rapporto di Prestazione Esportiva e gli aspetti essenziali del relativo Contratto, che può essere professionistico (art. 13), dilettantistico (art. 14) o amatoriale (art. 15).

Più specificatamente, il Contratto di Prestazione Esportiva è un contratto tipico, assimilato a quello di lavoro autonomo, regolato esclusivamente dal Codice e a tempo determinato. Per evitare fenomeni elusivi di altre normative, al Team Esport è fatto obbligo, fra l'altro, di non adibire il Giocatore a mansioni e attività non attinenti all'Attività Esportiva e comunque tali da non consentire il fine che si prefigge lo svolgimento di tale Attività. Viene tuttavia consentito lo svolgimento di attività pubblicitarie, anche mediante social network, di apparizioni pubbliche e sponsorizzazioni di qualsiasi tipologia, purché connesso direttamente all'Attività Esportiva svolta o all'immagine del Team Esport, e comunque purché tali attività pubblicitarie non siano preponderanti rispetto all'Attività Esportiva, a pena di trasformazione del Contratto di Prestazione Esportiva in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con applicazione della ordinaria disciplina in materia di diritto del lavoro.

L'art. 16 disciplina la suddivisione di eventuali premi vinti nell'ambito di Competizioni Esportive e di altre competizioni, nazionali e internazionali, nella vigenza di un Contratto di Prestazione Esportiva.

L'art. 17 regola il Lavoro Agile per ciò che concerne le Prestazioni Esportive, l'art. 18 le tutele e i divieti relativi ai Giocatori minorenni, l'art. 19 la sicurezza dei Giocatori.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336  
F +378 (0549) 882535



SEGRETERIA DI STATO  
LAVORO  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

Il Titolo II (artt. 20-24) delinea il quadro normativo sui Team Esport e sui soggetti che possono gestirlo: Associazione Sportiva Dilettantistica, Società Sportiva Professionistica o Impresa Sportiva. Esse deve essere costituito con la finalità di partecipare in modo continuativo a Competizioni Sportive in una o più Discipline Sportive.

Il Titolo III disciplina le Federazioni Sportive (artt. 25 e 26).

Il Titolo IV, suddiviso in due sezioni, è dedicato alle Imprese Sportive, con l'obiettivo di creare le migliori condizioni di operatività e di gestione dell'impresa stessa. Come prevede la Sezione I (artt. 27-29), le Imprese Sportive possono partecipare a Competizioni Sportive di qualsiasi tipologia, possono concludere Contratti di Prestazione Sportiva Professionistica, Dilettantistica o Amatoriale e possono svolgere i servizi tipizzati dal presente Codice. Sono inoltre previsti agevolazioni (Sezione II, artt. 30-35).

Il Titolo V disciplina altri importanti Operatori dell'Esport (artt. 36-43): Sviluppatori, Distributori, Broadcaster, Società di Management di Caster, Organizzatori, Sponsor, Proprietari e gestori di sale gaming ed Esport, Ufficiali di Gara.

Il Titolo VI, che chiude la Parte II del Codice, introduce disposizioni specifiche sulla lettera d'invito e sul permesso di soggiorno per motivi Sportivi.

#### **Terza parte**

La terza parte delinea l'ambito oggettivo del Codice.

In particolare, il Titolo I è dedicato alle Discipline e alle Competizioni Sportive ed è diviso in tre Capi. Nel primo si precisa che la Commissione Esport, entro trenta giorni dal suo insediamento, predispone l'Elenco delle Discipline Sportive riconosciute dallo Stato, nominativamente individuate mediante riferimento alla denominazione del videogioco o della piattaforma software e del soggetto che la commercializza o la rende disponibile. Questo Elenco viene revisionato con cadenza almeno annuale dalla Commissione Esport e in tal modo si eliminano fenomeni elusivi (ad esempio, adottando software inidonei) pur potendo godere di un costante aggiornamento dell'Elenco medesimo (art. 46).

Gli articoli da 47 a 54 regolamentano le Competizioni Sportive, per equilibrare le esigenze di agilità nella gestione, da un lato, e di tutela dei Giocatori e del pubblico, dall'altro, in modo da prevenire eventuali fenomeni elusivi della normativa e di evitare il più possibile la commissione di illeciti. Sugli Organizzatori gravano anche obblighi informativi nei confronti dei Giocatori e del pubblico, oltre che l'invio di una comunicazione alla Commissione Esport e normalmente il pagamento di una specifica imposta qualora sia previsto il pagamento di una quota di iscrizione o di partecipazione e/o la corresponsione di uno o più premi, materiali o immateriali e di qualsiasi natura e valore, ai vincitori.

L'art. 54, inoltre, prevede una specifica imposta, calcolata sulla base della cifra risultante dall'introito lordo previsto per l'iscrizione e la partecipazione (ove previsto), dal totale lordo del montepremi (ove previsto), o dalla loro somma (ove previsti entrambi).

Il Capo II disciplina i premi e le modalità di verifica della regolarità delle Competizioni Sportive sottoposte all'obbligo di comunicazione (artt. 55-58).

Il Capo III è dedicato alla Giustizia Sportiva e prevede l'istituzione del Tribunale Sportivo, con funzione conciliativa, presso la Commissione Esport (artt. 59 e 60).

Il Titolo II detta alcune disposizioni di dettaglio per specifici settori e discipline (artt. 61-68), effettuando gli opportuni rinvii alla legislazione vigente ove ritenuto opportuno.

#### **Quarta parte**

La quarta parte è suddivisa in tre capi.

Il Capo I disciplina gli strumenti di tutela (tutela giurisdizionale, reclami, accertamenti e opposizione; artt. 69-73).

Il Capo II istituisce la Commissione Esport (art. 74), che ha il compito di promuovere l'Esport, di vigilare sul rispetto dei principi, delle finalità e delle disposizioni del presente Codice. Essa, inoltre, esercita poteri di supervisione, regolamentari e sanzionatori nel settore dell'Esport e nei confronti degli Operatori dell'Esport. I successivi articoli da 75 a 76 ne regolamentano la composizione, le deliberazioni, il funzionamento, i compiti e la rappresentanza in giudizio. Fra l'altro, e più specificatamente, la Commissione Esport: monitora e supervisiona le attività svolte dagli Operatori dell'Esport e le Competizioni Sportive, effettua i controlli sul corretto esercizio delle attività di settore, determinando e applicando sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme; esamina i reclami e le segnalazioni; provvede sui ricorsi presentati dagli Operatori dell'Esport; svolge la funzione di Tribunale Sportivo per

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
segreteria.lavoro@gov.sm - www.lavoro.sm

T +378 (0549) 885336  
F +378 (0549) 885335



SEGRETERIA DI STATO  
LAVORO  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
SPORT, INFORMAZIONE, RAPPORTI CON AASS

l'esperimento dei tentativi obbligatori di conciliazione; presenta al Segretario di Stato con delega allo Sport una relazione annuale sullo stato delle attività dell'Esport che viene depositata presso l'Ufficio Segreteria Istituzionale; fornisce assistenza per conseguire lo status di Impresa Esportiva e rilasciare qualsiasi autorizzazione per l'esercizio di attività connesse al settore dell'Esport;

Il Capo III prevede le sanzioni amministrative al Titolo I, in particolare per i casi di Contratto di Prestazione Esportiva illecita (art. 78), di Competizione Esportiva illecita (art. 79), violazione degli obblighi sulle misure di sicurezza (art. 80) e degli obblighi tributari (art. 81), nonché il relativo procedimento di applicazione (art. 82).

Il Titolo II del medesimo Capo prevede due fattispecie di illeciti penali, il primo in materia di gioco d'azzardo (art. 83) e il secondo in caso di inosservanza di provvedimenti della Commissione Esport (art. 84).

**Quinta parte**

La quinta parte presenta le Disposizioni finali, ossia le norme transitorie (art. 85) e l'entrata in vigore del Codice (art. 86).

**Allegati**

Il Codice si chiude con due allegati, ossia le "Linee guida per la redazione di contratti di Prestazione Esportiva standard e clausole contrattuali tipo" (Allegato I) e le "Linee guida per la redazione di regolamenti di competizioni Esportive" (Allegato II).

Il Segretario di Stato  
Teodoro Lonfernini

